

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GUP, dott. Armando Dello Iacovo,
all'udienza del 12/11/18,
con l'intervento del Pubblico Ministero (dott. G. Muzano)
e con l'assistenza della dott.ssa Clara Ghierghia (Cancelliere),
sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza
del 15/10/18 (e trascritte e allegate nel/ql relativo verbale)
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

IANZANO ANGELO

matr. ...
ivi res. ...
libero, presente, difeso di fiducia
dall'avv. Luigi Muzano (presente)

imputato

del reato p.e.p. dagli artt. 81 c.p. e 87 bis DPR 570/60
e succ.mod. perché in violazione delle norme per la
composizione e l'elezione dell'amministrazione comunale,
accettava in due occasioni e con volontà di disegno criminoso
la candidatura per due liste distinte "Per San Marco" e
"Forza San Marco", firmando in ognuna delle due, la
dichiarazione, tra l'altro, di non aver accettato la
candidatura per altre liste, non conforme al vero.
In S. Marco in Camis, il 6/5/2016 (per Forza San Marco)
e il 7/5/2016 (Per San Marco)

PP.CC.: CERA ANGELO e SPAGNOLI PASQUALE
(difesi dall'avv. Rolando Sepe, presente)

TRIBUNALE DI
FOGGIA

UFFICIO GIUDICE
INDAGINI PRELIMINARI

N. 1101/17 RGNR

N. 7194/18 R. GIP
(stralcio del n. 1245/17)

N. 494/18 Reg. Sent.

Depositata in Cancelleria oggi
21/11/18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Daniela Rauso

Al Sig. PM SEDE per il visto ex art.
153 cpv. c.p.p. ed ai fini di cui
all'art. 570 ss c.p.p.
Foggia, _____

Il Dirigente Sez.

Al Sig. Procuratore Generale BARI
per il visto ex art. 153 cpv. c.p.p. ed
ai fini di cui all'art. 570 ss c.p.p.
Foggia, 22/11/18

Il Dirigente Sez.

Proposto appello/ricorso da

Divenuta irrevocabile il _____

N. _____ Reg. Es.
N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il _____

Vistato PM il _____

Vistato P.G. il
22/11/18

MOTIVAZIONE

- 1) Il procedimento è stato definito nella fase dell'udienza preliminare e nelle forme del rito abbreviato (condizionato all'acquisizione di documenti prodotti dalla difesa dell'imputato all'udienza del 2/7/18).
- 2) La condotta incriminata si colloca nella fase storica relativa al rinnovo del Consiglio Comunale di S. Marco in LAMIS nell'anno 2016. È incontestato (perché documentato da moduli e registro di protocollo) che lo IANZANO abbia in data 6/5/16 accettato la candidatura a consigliere per la lista "Forza San Marco" e che il giorno successivo (il 7/5/16) abbia protocollato alle ore 11:16 la rinuncia a quella candidatura.
- 3) La contestata seconda accettazione di candidatura da parte dello IANZANO deve collocarsi tra la prima accettazione e la correlata rinuncia. Tale seconda accettazione (dichiarata dallo IANZANO per la lista "Per San Marco") risale, infatti, quantomeno alle 9:15 dello stesso 7/5/16 (cioè 2 ore prima della rinuncia alla candidatura per la lista "Forza San Marco"), perché alle 9:15 del 7/5/16 è stato rilasciato il certificato elettorale allegato alla seconda dichiarazione di accettazione da parte dello IANZANO.
- 4) Il fatto tipico del reato ascritto può, dunque, dirsi integrato. L'imputato, dichiarando (quanto meno alle 9:15 del 7/5/16) di accettare la candidatura per la lista "Forza ^{per} San Marco" autocertificando di non aver accettato altre candidature, ha attestato il falso perché la prima accettazione di candidatura (quella per la lista "Forza San Marco" risalente al giorno precedente) sarebbe stata da lui "rinunciata" solo due ore più tardi.
- 5) L'integrazione oggettiva della fattispecie non può essere revocata in dubbio sulla base delle obiezioni difensive che hanno inteso focalizzare l'attenzione sulla protocollazione delle accettazioni delle candidature o sulla ammissione delle liste, modificando e/o differendo nel tempo il momento perfezionativo del reato, al fine di provare la tempestività della rinuncia protocollata alle 11:16 del 7/5/16.



MOTIVAZIONE

In realtà, la lettera dell'art. 87 bis del T.U. elettorale non è equivoca. Il reato si consuma nel momento stesso in cui il reo espone fatti non conformi al vero "nella dichiarazione autentica di sottoscrizione della candidatura", e non fa parola né di protocolli né (perfino) di accettazione ammissione della lista, sicché sul piano penalistico (diverso, per tempistica di efficienza, dal piano amministrativo già oggetto di contenzioso tra le parti) la falsa autocertificazione dell'imputato può dirsi accettata.

6) La rilevanza penale della condotta dello IANZANO va affermata anche sul piano dell'offensività. La tesi del "falso innocuo" (patrocinata dal PM) non è sostenibile nella misura in cui, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. sent. 3564/07), è "innocuo" il falso che verte "ex ante" su circostanza influente rispetto alla validità di un atto, e non quello che "ex post" si rivela inutile per l'uso che si fa dell'atto. Non è, però, certo questo il caso di specie. La falsa autocertificazione dello IANZANO è "caduta" su una circostanza essenziale ai fini della regolarità delle operazioni elettorali (cioè sulla "esclusiva" della candidatura accettata), e non rileva (ai fini della possibile emersione dell'ipotesi dell'art. 49 cpv c.p.) se soltanto due ore dopo la commissione del falso sia intervenuta quella rinuncia che ha ristabilito la "esclusiva" della candidatura ripristinando la regolarità della competizione elettorale.

7) D'altra parte, è difficile negare che l'esiguità (due ore) della durata dell'offesa al bene giuridico tutelato dal T.U. elettorale (aggravata dalla condotta dell'imputato "spalanchi" a quest'ultimo la "parte" dell'art. 131 bis c.p., norma che si puntella (anche) proprio sulla "esiguità del danno e del pericolo", e che può applicarsi al caso di specie anche per la non particolare riprovevolezza delle modalità di condotta e per la non abitualità del comportamento.

P.Q.M.

VISTO L'ART. 530 CPP, ASSOLVE IANZANO ANGELO PERCHÉ NON PUNIBILE ALLA LUCE DELLA PARTICOLARE TENUTA DEL FATTO. RIGETTA, PERTANTO, LE PRETESE DELLA PARTE CIVILE.

Motivi ENTRO 90GG.

FOGGIA, 12/11/18

11.60P
dott. Armando Dello Iacovo